



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Equitalia

**PROTOCOLLO D' INTESA PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO CON
PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI ("GIA") E PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO SPORTELLO TELEMATICO DEDICATO**

CON

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI**

L'anno 2015, il giorno 14 del mese di maggio, in Roma,

IL **CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI**, di seguito "CNPI", con sede in Roma, Via Via di San Basilio N.72, C.F.
C.F. 80191430588, in persona del suo Presidente, Dott. Giampiero Giovannetti, nato
a Ronta in Comune di Borgo San Lorenzo (FI) il 4 settembre 1954, domiciliato per la
carica presso la sede legale;

e

EQUITALIA S.p.A. - Gruppo Equitalia S.p.A. - di seguito "Equitalia", con sede in
Roma, via G.Grezar 14- Roma, rappresentata da Dott. Benedetto Mineo, nato a
Palermo (PA), il 01/01/1961;

d'ora innanzi definite congiuntamente le "Parti" o singolarmente la "Parte";

VISTO:



- Il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che, all'art. 10, prevede la costituzione, presso il Ministero della Giustizia, delle Commissioni Centrali per le professioni indicati all'art. 1 dello stesso decreto;
- Il D.Lgs. Pres. 21 giugno 1946, n. 6, che, all'art. 2, stabilisce che la denominazione delle Commissioni Centrali, istituite presso il Ministero della giustizia per i professionisti indicati dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, è mutata in quella di Consigli nazionali;
- Il combinato disposto dell'art. 1 della L. 20 marzo 1975, n. 70, dell'art. 3 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 e dell'art. 3 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267, ai sensi del quale gli Ordini ed i Collegi professionali sono considerati Enti di diritto pubblico;
- La L. 10 giugno 1978, n. 292 - articolo unico – che prevede che le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli arretrati, sono riscossi a mezzo ruolo;
- Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- La Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;
- Il D.Lgs. 26 Febbraio 1999, n. 46 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell'articolo 1 della Legge n. 337/1998;
- Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 "Riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla Legge n. 337/1998;
- il D.M. 3 settembre 1999, n. 321, che, in attuazione degli articoli 12 e 24 del D.P.R. n. 602/1973, disciplina il contenuto del ruolo e i tempi, le procedure e le modalità della sua formazione e consegna, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Equitalia Servizi S.p.A.;
- Il D.L. 30 settembre 2003, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che affida la riscossione a mezzo ruolo delle entrate dello Stato e degli Enti Pubblici anche territoriali ad Equitalia, che la esercita per il tramite delle società da essa



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Equitalia

partecipate denominate "Agenti della Riscossione" operanti in ogni provincia del territorio della Repubblica;

- il D.L. 30 settembre 2005 n.203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n.248, che affida la riscossione coattiva ad Equitalia S.p.A. e in particolare l'art.3, comma 1, che prevede- a decorrere dal 1° ottobre 2006- la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) e le società da essa partecipate;

PREMESSO CHE:

- a. Equitalia e la Rete delle Professioni Tecniche, alla quale partecipa anche il CNPI, hanno sottoscritto in data 21 aprile 2015 un protocollo d'intesa per la riscossione delle quote di iscrizione dei professionisti agli Ordini/Collegi territoriali mediante ruolo con procedura di gestione integrata avvisi (GIA) e per la gestione del servizio "Sportello telematico dedicato", a cui il presente accordo rimanda;
- b. il CNPI riconosce l'impegno di Equitalia a conciliare la corretta gestione delle attività di riscossione delle entrate pubbliche con lo sviluppo costante delle relative procedure, nell'ottica di massimizzare l'efficacia della riscossione e di scongiurare, altresì, disservizi e disagi per i contribuenti;
- c. Equitalia, che ha il compito istituzionale di effettuare le attività di riscossione delle entrate dello Stato e degli enti pubblici anche territoriali per il raggiungimento del pubblico interesse nel rispetto delle norme di legge, intende favorire e incrementare la quantità e la qualità dei servizi erogati ai Periti Industriali e Periti Industriali Laureati e ai Collegi provinciali di appartenenza, nell'ottica di migliorare le modalità di riscossione e di ridurre disservizi e disagi per gli iscritti ai relativi Collegi provinciali;
- d. il CNPI intende offrire ai Collegi provinciali e ai professionisti iscritti a tali Collegi rapporti più agevoli e flessibili con Equitalia S.p.A. per una migliore e più rapida



- fruizione dei servizi offerti dalla stessa, tutelando anche i legittimi interessi dei professionisti iscritti;
- e. Equitalia S.p.A. intende investire la propria esperienza e professionalità al fine di sviluppare la quantità e qualità dei servizi erogati agli iscritti ai Collegi provinciali;
- f. il CNPI, attraverso la Rete delle Professioni Tecniche, ha manifestato l'interesse a realizzare un modello di collaborazione istituzionale volto a garantire:
- o l'istituzione di canali dedicati ai professionisti, presso i Collegi provinciali, che possano portare loro sostegno e garantire informazioni utili al corretto adempimento, anche rateale, delle proprie obbligazioni;
 - o l'instaurazione di rapporti chiari e continui nonché l'individuazione di nuovi canali e modelli di collaborazione istituzionale al fine di favorire sinergie e garantire l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la correttezza dell'azione di riscossione dei tributi;
 - o una maggiore fruibilità del servizio di riscossione delle quote di iscrizione dovute dai professionisti iscritti i Collegi provinciali, agevolandone le modalità di pagamento e a migliorandone conseguentemente, le *performances* di recupero ad esse relative;
- g. Equitalia è in grado di offrire, per il tramite delle società da essa partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. n. 203/2005 (di seguito "Agenti della riscossione"), il servizio di "gestione integrata avvisi" (cd. "GIA") in conformità all'art. 32, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 46/1999;
- h. il CNPI intende consentire i Collegi provinciali di accedere, per la riscossione mediante ruolo delle quote di iscrizione agli Collegi provinciali gravanti sui Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, al servizio di cui alla superiore premessa ;
- i. in particolare e in virtù del presente Protocollo, i Collegi provinciali potranno stipulare con l'Agente della riscossione territorialmente competente, separate convenzioni, sulla base dei modelli in allegato, per accedere ai servizi di seguito riportati;
- j. le Parti si impegnano a trasmettersi reciprocamente l'elenco dei referenti territoriali di Equitalia S.p.A. e l'elenco dei Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei Periti



Industriali Laureati, al fine della promozione delle attività previste nel presente Protocollo;

- k. il CNPI diramerà ai Collegi provinciali informative ed aggiornamenti relativi alle procedure di riscossione, diffusi da Equitalia, e modifiche normative che possano essere di interesse e di utilità per i professionisti iscritti ai relativi Collegi provinciali;
- l. Equitalia ha manifestato, tra l'altro, l'intenzione di rendere disponibili, gratuitamente, appositi applicativi web, che permetteranno, con modalità informatiche, la formazione del ruolo, la gestione dei provvedimenti di annullamento, rateazione e sospensione delle somme iscritte a ruolo e l'adempimento degli obblighi di rendicontazione stabiliti dagli artt. 19 comma 2, lettera b) e 36 del D.Lgs. 112/1999;

Tutto quanto visto e premesso

Il CNPI ed Equitalia sottoscrivono il presente Protocollo di intesa (di seguito "Protocollo"), convenendo quanto segue:

Art. 1 Finalità

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in applicazione dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), il rapporto attivato con questo Protocollo vada inserito in una prospettiva di una più ampia collaborazione tra Equitalia S.p.A. e il CNPI.
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, Equitalia S.p.A. e il CNPI si impegnano a promuovere la stipula di accordi tra le rispettive organizzazioni territoriali di Equitalia S.p.A. e i Collegi provinciali degli Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati nell'ottica di migliorare il rapporto di Equitalia S.p.A. con i professionisti iscritti a tali Collegi provinciali e innalzare il livello della qualità dei servizi loro offerti, sulla base dei modelli di convenzioni in allegato al presente Protocollo, che potranno essere sottoscritte da ciascun Collegio provinciale.



3. Il presente Protocollo ha, in particolare, la finalità di rendere fruibili, attraverso la definizione delle convenzioni di cui all'Allegato 1, modalità performanti ed uniformi sull'intero territorio nazionale di riscossione a mezzo ruolo delle quote di iscrizione agli Collegi provinciali, gravanti sui Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, mediante il ricorso alla procedura di "gestione integrata avvisi" (cd. "GIA") in conformità dell'art. 32, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 46/1999.
4. Le Parti si impegnano a istituire tavoli tecnici di confronto, anche con l'intervento degli enti impositori, al fine di favorire un esame congiunto di tematiche di comune interesse e con cadenza periodica almeno semestrale.
5. Le Parti si impegnano a promuovere studi e ricerche in comune, avvalendosi anche delle proprie commissioni di studio, al fine di favorire la conoscenza, l'approfondimento e lo studio delle tematiche fiscali connesse ai processi di riscossione e, più in generale, al rapporto fisco-contribuente. I documenti e gli elaborati saranno pubblicati in apposita area dei siti web del CNPI e di Equitalia S.p.A.
6. Le Parti si impegnano ad organizzare convegni e seminari a livello nazionale, nonché eventi di aggiornamento e formazione, a beneficio dei professionisti iscritti agli Collegi provinciali e del personale di Equitalia, concordati tra i rispettivi referenti territoriali, al fine di rafforzare i rapporti tra Equitalia S.p.A. e il CNPI, in un'ottica di specializzazione e qualificazione delle competenze degli iscritti.
7. Lo schema convenzionale in allegato, composto dagli Allegati 1 e 2, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 Durata

1. Il presente Protocollo avrà una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di relativa sottoscrizione e alla scadenza potrà essere rinnovato con apposito accordo scritto delle Parti.



Art. 3
Ulteriori servizi

1. Equitalia si impegna a mettere a disposizione altresì, a titolo gratuito e mediante la sottoscrizione di specifica convenzione con i singoli Collegi provinciali sulla base del modello in allegato (Allegato 2), un apposito canale di assistenza denominato "Sportello telematico dedicato" mediante il quale i professionisti iscritti ai singoli Collegi provinciali, potranno richiedere informazioni, sulla base degli accordi sottoscritti a livello territoriale, e definire proposte di rateazione degli oneri dovuti.
2. Il CNPI valuterà la possibilità di creare uno "sportello web" interattivo, ovvero di attivare un "laboratorio idee" presso i Collegi provinciali, grazie al quale i professionisti iscritti a tali Collegi potranno esprimere proposte e riflessioni, in merito all'azione di riscossione nelle diverse aree territoriali e segnalare eventuali criticità riscontrate. I risultati, opportunamente raccolti dal CNPI, saranno periodicamente riportati ad Equitalia S.p.A. al fine di valutarne gli esiti e le eventuali azioni migliorative che si rendono opportune.
3. Le Parti si impegnano a promuovere la realizzazione di nuovi strumenti, volti a semplificare i rapporti tra Equitalia S.p.A. e gli iscritti ai Collegi provinciali, quali ad esempio attivazione di un'area web dedicata alla consultazione dei documenti esattoriali del contribuente, aggiornamento tempestivo in merito a regolamenti, procedure e modulistica per la gestione e semplificazione dei rapporti tra Equitalia S.p.A. e i cittadini.
4. Per rafforzare la cooperazione con il CNPI e con i Collegi provinciali che aderiranno alle convenzioni di cui sopra, Equitalia si impegna a mettere a disposizione uno specifico supporto informativo. Più precisamente Equitalia, attraverso il proprio personale, si recherà, con cadenza concordata con il singolo Collegio provinciale, presso la sede provinciale dello stesso per effettuare attività di supporto agli iscritti. Il supporto fornito al professionista iscritto ai Collegi provinciali verterà sulle procedure in essere e sulle modalità di pagamento.
Sarà a cura del Collegio provinciale definire con i propri iscritti il dettaglio degli appuntamenti stabilito nella giornata di assistenza.
5. Nell'ambito del servizio di "Sportello telematico dedicato" di cui sopra:

7



- sul sito internet <http://www.gruppoequitalia.it>, all'interno dell'apposito Form contatti, è previsto un percorso di navigazione dedicato ai Collegi convenzionati.
 - sarà possibile, tra l'altro:
 - i. richiedere estratti di ruolo e copia di relate di notifica;
 - ii. richiedere informazioni su iscrizioni di ipoteca o fermo amministrativo e presentare istanza per la loro cancellazione;
 - iii. formulare quesiti in ordine a tematiche relative alle attività di riscossione poste in essere. A fronte di argomenti di particolare complessità ovvero informazioni relative alle rateazioni, Equitalia, con risposta via mail provvederà a fissare nel più breve tempo possibile un appuntamento con il proprio personale.
6. Equitalia, al fine di avviare il processo di informatizzazione del CNPI, mette a disposizione dello stesso una suite di servizi applicativi tecnologicamente avanzati e fruibili attraverso il canale internet, rivolti a migliorare la trasmissione delle informazioni tra il sistema Equitalia e CNPI ed a incrementare la qualità e la quantità delle informazioni trasmesse, a beneficio di una maggiore efficacia ed efficienza della stessa attività di riscossione.

La suite dei servizi offerta al CNPI, prende il nome di "Servizi WEB".

Equitalia offre a titolo gratuito, a seguito di sottoscrizione di un'apposita convenzione tra i singoli Collegi provinciali e gli Agenti della riscossione di riferimento, l'insieme dei servizi web finalizzato a supportare i processi dell'ente creditore, dalla fase di formazione della minuta di ruolo alla consuntivazione finale della stessa.

L'accesso ai servizi WEB da parte degli utenti abilitati avviene, accedendo all'Area Riservata della sezione "Servizi per gli Enti", previo inserimento di apposite credenziali (userid e password), del sito internet di Equitalia, www.gruppoequitalia.it.

Equitalia mette a disposizione, a titolo gratuito, un supporto formativo, con il proprio personale, per effettuare specifici corsi a beneficio del personale dei



Collegi provinciali, al quale è demandata la gestione delle fasi di riscossione. Gli interventi formativi saranno concordati direttamente tra i referenti delle singole convenzioni territoriali. Equitalia, limitatamente alla disponibilità delle proprie aule formative, mette a disposizione i propri spazi per accogliere i corsi di formazione.

7. Equitalia mette a disposizione diversi servizi aggiuntivi per la gestione delle attività di riscossione, che saranno declinate nelle specifiche convenzioni, tra cui ad esempio:
- i. la rateizzazione del contributo di iscrizione al Collegio provinciale, nel pieno rispetto della normativa vigente, sia in fase volontaria sia in fase coattiva;
 - ii. l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC) degli avvisi di pagamento;
 - iii. la verifica delle possibilità di rateazione di altri contributi dovuti;
 - iv. la normalizzazione delle anagrafiche dei Collegi provinciali, attraverso attività di bonifica effettuate da Equitalia;
 - v. la possibilità per gli iscritti di ottenere, tramite il Collegio provinciale di competenza, agevolazioni per l'accesso agli uffici di Equitalia nonché di ottenere informazioni sulle proprie posizioni contributive e definire eventuali accordi per il pagamento degli importi dovuti.

Art. 4

Principio di collaborazione e modifiche di attività

1. In ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Protocollo e si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto nello stesso previsto potrà essere considerata produttiva di effetti e vincolante solo se risultante da atto scritto, debitamente firmato da persona munita dei poteri per impegnare il soggetto nel cui nome e nel cui interesse verranno sottoscritti gli eventuali patti modificativi e/o aggiuntivi.

Art. 5

9



Monitoraggio

1. Copia di ciascuna convenzione sottoscritta ai sensi del presente Protocollo sarà trasmessa, a cura del Collegio provinciale stipulante, rispettivamente al CNPI e ad Equitalia, entro 15 giorni dalla data di relativa stipula.

Art. 6 Privacy

1. Le Parti dichiarano, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 dello stesso D.Lgs n. 196/2003 e si impegnano a trattare le informazioni e i dati relativi al presente Protocollo e alla sua esecuzione, ivi compresi quelli che transitano per i dispositivi informatici, in conformità e nel pieno rispetto di quanto previsto dal medesimo D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i..
2. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo e, comunque, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Art.7 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni comunque connesse o previste dal presente Protocollo dovranno essere rese in forma scritta e recapitate, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., alternativamente, con una delle modalità sotto indicate:
 - A. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:
 - per il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati = Via di San Basilio, 72 - 00187 Roma
 - per Equitalia = via Giuseppe Grezar, 14 -00142 Roma.

10



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Equitalia

B. a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- per il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati = cnpi@pec.cnpi.it
 - per Equitalia = equitalia@pec.equitalia.it
2. L'eventuale variazione degli indirizzi /numeri dovrà essere effettuata nella medesima forma prevista per le comunicazioni.

Art. 8 Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati tutti gli atti, documenti, notizie, proiezioni, stime e dati di qualsiasi natura, acquisiti in occasione della stesura del presente Protocollo, a non divulgarli in tutto o in parte e a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla sua esecuzione.
2. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali
Laureati

Equitalia SpA

Il Presidente

L'Amministratore Delegato

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) *Allegato 1: modello di Convenzione per la riscossione mediante ruolo con procedura di gestione integrata avvisi ("GIA")*



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
FRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Equitalia

2) *Allegato 2: modello di Convenzione per l'erogazione di servizi informativi e, in particolare, del servizio "Sportello telematico dedicato"*



Allegato 2 al Protocollo d'Intesa fra il CNPI ed Equitalia per la riscossione mediante ruolo con procedura di gestione integrata avvisi (GIA) e per la gestione del servizio sportello telematico dedicato

CONVENZIONE DI EROGAZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI E DEL SERVIZIO
"SPORTELLO TELEMATICO DEDICATO"

TRA

EQUITALIAS.p.A.

E

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di

L'anno 2015, il giorno del mese di, presso la sede legale del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di sito in Via

sono presenti

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di, con sede legale in, Via(C.F.), nella persona di.....in qualità di del predetto Collegio, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale in, Via (di seguito ".....")

e

EQUITALIA S.p.A., con sede legale in (C.F.), nella persona di, in qualità di della predetta Società, elettivamente domiciliato per la carica presso gli Uffici di Equitalia S.p.A., siti in, Via (di seguito "Equitalia")



(congiuntamente indicate anche come "Parti")

PREMESSO

1. che il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di svolge funzioni di rappresentanza dei propri iscritti nel territorio di, ed ha la cura, la promozione e l'organizzazione della formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti;
2. che Equitalia..... S.p.A., società a totale controllo pubblico, è incaricata per legge dell'attività di riscossione di tributi e la esercita per il tramite delle società partecipate Agenti della Riscossione;
3. che Equitalia S.p.A. è Agente della Riscossione per le regioni e svolge l'attività istituzionale nel territorio di competenza con l'obiettivo di incrementare l'efficacia della riscossione, ottimizzare il rapporto con il contribuente;
 - per il combinato disposto dell'art. 1 della L. 20 marzo 1975, n. 70, dell'art. 3 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 e dell'art. 3 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267, gli ordini ed i collegi professionali sono considerati enti di diritto pubblico;
 - la L. 10 giugno 1978, n. 292 - articolo unico - prevede che le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutarî competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli arretrati, sono riscossi a mezzo ruolo;
 - è stato stipulato un protocollo d'intesa fra la Rete delle Professioni Tecniche ed Equitalia S.p.A., finalizzato alla realizzazione di un modello di collaborazione istituzionale volto – fra l'altro – a migliorare il rapporto di Equitalia S.p.A. con i contribuenti, nell'ambito del quale promuovere la stipula di protocolli d'intesa fra Equitalia S.p.A. e ciascun Consiglio Nazionale appartenente alla Rete delle Professioni Tecniche;
4. che in virtù di tale protocollo in data 14 maggio 2015 Equitalia S.p.A. e Consiglio Nazionale degli Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati hanno firmato un Protocollo d'intesa che prevede, tra l'altro, la stipula di accordi tra le articolazioni territoriali di



Equitalia S.p.A. e le sedi degli Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per la fruizione di forme di assistenza dedicata a livello locale;

CONSIDERATO

1. che Equitalia S.p.A. intende potenziare, anche attraverso lo sviluppo di canali dedicati, l'assistenza, in fase di riscossione, ai contribuenti;
3. che Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di ed EquitaliaS.p.A., sono entrambi interessati ad attivare un canale dedicato, che possa prestare, a richiesta, sostegno agli iscritti ai predetti Collegi e garantire loro informazioni utili per il corretto adempimento, anche rateale, delle proprie obbligazioni;
4. che la collaborazione tra EquitaliaS.p.A. e il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di è tesa ad ottenere i migliori risultati possibili sul piano dell'effettiva fruibilità della suddetta assistenza da parte dei professionisti iscritti al Collegio;
5. che in questo quadro di riferimento le Parti reputano opportuno instaurare un rapporto improntato a criteri di efficacia, efficienza e correttezza reciproca che garantisca proficue sinergie di rapporto;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Si addivene alla stipula della presente convenzione (di seguito "Convenzione"):

Art. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



Art. 2

OGGETTO

EquitaliaS.p.A. si impegna a mettere a disposizione del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di il canale di assistenza dedicato denominato "Sportello telematico dedicato" al quale si invieranno richieste di informazioni.

A tale scopo, sul sito internet <http://www.gruppoequitalia.it>, all'interno dell'apposito Form contatti, è previsto un percorso di navigazione dedicato alle Associazioni ed Ordini/Collegi convenzionati. Qualora la richiesta di intervento riguardi un ambito differente rispetto alla regione/provincia cui si riferisce la Convenzione, sarà utilizzabile un apposito modulo con reindirizzamento della richiesta all'ambito di competenza.

Tramite lo "sportello telematico dedicato", sarà possibile, tra l'altro:

- richiedere estratti di ruolo e copie di relate di notifica;
- richiedere informazioni su iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo e presentare istanza per la loro cancellazione;
- presentare richiesta di sospensione della riscossione ex Legge 228/2012;
- proporre e ottenere l'eventuale riconoscimento della rateazione dei contributi e oneri dovuti a qualsiasi titolo;

Tramite lo "Sportello telematico dedicato" potranno essere formulati quesiti in ordine a tematiche relative alle attività di riscossione poste in essere. A fronte di argomenti di particolare complessità, ovvero informazioni relative alle rateazioni, Equitalia S.p.A., con risposta via mail provvederà a fissare nel più breve tempo possibile un appuntamento, presso la sede provinciale di Equitalia più vicina al domicilio del richiedente.

EquitaliaS.p.A. si impegna a partecipare, con propri relatori a programmi formativi, eventualmente organizzati dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali di, finalizzati ad approfondire aree tematiche sull'attività della riscossione, in modo da favorire uno scambio di informazioni e un miglioramento della qualità complessiva dell'attività posta in essere a servizio del contribuente.


4



Art. 3

MANCANZA DI EFFETTI INTERRUTTIVI

I contatti introdotti tramite lo "Sportello telematico dedicato" e gli scambi di comunicazioni intercorsi ai fini dell'istruttoria e della definizione delle problematiche segnalate non producono alcun effetto interruttivo dei termini previsti dalla normativa di settore.

Art. 4

DURATA

4.1 La presente Convenzione avrà durata due anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

4.2 Equitalia S.p.A. potrà recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza del termine, dando alla parte preavviso mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che produrrà effetti decorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4.3 Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali di potrà recedere negli stessi termini di cui al comma precedente.

Art. 5

OBBLIGHI DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI DI

5.1. Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di si impegna a veicolare ai propri iscritti, attraverso ogni mezzo di comunicazione ordinariamente utilizzato, informazioni volte a favorire la migliore comprensione delle procedure di riscossione messe in atto da Equitalia S.p.A., e delle modifiche normative e regolamentari che possano essere di interesse ed utilità per per gli iscritti.

5.2. Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di si impegna altresì a garantire da parte delle persone che operano nella propria struttura un



comportamento deontologico conforme ai principi etici e civili in materia tributaria avverso ogni forma di evasione o elusione fiscale.

Art. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della firma della presente Convenzione - le informazioni di cui all'art. 13 del suindicato decreto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la relativa sottoscrizione ed esecuzione.

6.2 Le medesime Parti assicurano il rispetto di quanto disposto dal citato Decreto, da tutte le altre disposizioni normative ad esso connesse, nonché dai provvedimenti ed ulteriori atti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 7

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE (D.Lgs. 231/2001)

7.1 Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di dichiara di condividere i principi del Codice di Comportamento riportato nel modello organizzativo adottato da EquitaliaS.p.A., del quale ha preso visione, ai fini del pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/01.

7.2 Equitalia S.p.A. potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento e/o inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI



- 8.1 La presente Convenzione disciplina le relazioni tra le Parti per l'attività di supporto fruibile dagli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di residenti nella Regione/Provincia.....
- 8.2 Le parti si danno atto che, in applicazione dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), il rapporto attivato con questo accordo va inserito in una prospettiva di più ampia collaborazione tra Equitalia S.p.A. e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati .
- 8.3 La collaborazione prevista dalla presente Convenzione si intende attivata in via sperimentale e potrà essere modificata, di accordo tra le Parti, in considerazione dell'andamento iniziale, della frequenza e delle modalità degli accessi, nonché della rispondenza dello stesso alle reciproche aspettative di miglioramento delle relazioni.
- 8.4 Le Parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse concordata ed approvata su di un piano di assoluta parità e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..

Letto, approvato e sottoscritto il

Per il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati di.....

Per EQUITALIA
S.p.A.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Equitalia

Allegato 1 al Protocollo d'Intesa fra il CNPI ed Equitalia per la riscossione mediante ruolo con procedura di gestione integrata avvisi (GIA) e per la gestione del servizio sportello telematico dedicato

CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO CON PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI (GIA)

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in _____,

tra

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di _____, di seguito "Collegio", con sede in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____, in persona del _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Via _____;

e

Equitalia Nord/Centro/Sud S.p.a. - Gruppo Equitalia S.p.a. - di seguito "Equitalia Nord/Centro/Sud", agente della riscossione per le province di _____ rappresentata da _____;

d'ora innanzi definite, congiuntamente, *le Parti* o, singolarmente, *la Parte*.

premesso che:

- è stato stipulato un protocollo d'intesa fra la Rete delle Professioni Tecniche ed Equitalia S.p.A., finalizzato alla realizzazione di un modello di collaborazione istituzionale volto – fra l'altro – a migliorare il rapporto di Equitalia S.p.A. con i contribuenti, nell'ambito del quale promuovere la stipula di protocolli d'intesa fra Equitalia S.p.A. e ciascun Consiglio Nazionale appartenente alla Rete delle Professioni Tecniche;



- in data 14 maggio 2015 Equitalia S.p.A. e il Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati, hanno firmato un protocollo d'intesa per la riscossione mediante ruolo con procedura gestione integrata avvisi (GIA) che prevede, tra l'altro, la stipula di accordi tra le articolazioni territoriali di Equitalia S.p.A. e i Collegi Provinciali, per la fruizione di forme di assistenza dedicata a livello locale;
- per il combinato disposto dell'art. 1 della L. 20 marzo 1975, n. 70, dell'art. 3 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 e dell'art. 3 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267, gli ordini ed i collegi professionali sono considerati enti di diritto pubblico;
- la L. 10 giugno 1978, n. 292 - articolo unico - prevede che le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutarî competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli arretrati, sono riscossi a mezzo ruolo;
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che possono essere rimosse mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio nazionale della riscossione le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;
- l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che, salvo quanto previsto dai successivi articoli dello stesso d.lgs. n. 46 del 1999, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relative alle imposte sui redditi, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle altre entrate rimosse mediante ruolo a norma del citato art. 17 del d.lgs. n. 46/1999;
- il D.M. 3 settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del DPR n. 602 del 1973, disciplina il contenuto del ruolo, i tempi, le procedure, le modalità della formazione e consegna dello stesso, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Equitalia S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Equitalia Servizi S.p.A. dal 1° luglio 2013;
- i rapporti tra i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli enti creditori che utilizzano tale servizio sono disciplinati dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112;



- l'art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dalla Legge 27/12/2013 n. 147 che è intervenuta modificando il comma 2-ter dell'articolo 10, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, nella sua formulazione già modificata dall'art. 53 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) e le società da esse partecipate, tra cui Equitalia Nord/Centro/Sud;
- l'art. 3, comma 28, del citato D.L. n. 203 del 2005, dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti a Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) ed alle società dalla stessa partecipate;
- Equitalia Nord/Centro/Sud è l'agente della riscossione della provincia di ... e detiene una stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività di riscossione coattiva e, quindi, è tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per la gestione del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo;
- Il Collegio intende procedere alla riscossione dei propri crediti con modalità idonee ad assicurare l'efficienza e l'economicità di tale attività;
- Il Collegio con delibera/determina n. ... del ... ha deliberato/determinato di procedere alla riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti relativi a ... chiedendo, altresì, che lo svolgimento dell'attività di riscossione di tali crediti avvenga in via preliminare attraverso la procedura integrata avvisi (c.d. GIA), in conformità dell'art. 32, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 46 del 1999;

convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

Attività di riscossione attraverso la procedura GIA



Art. 1

Avvisi di pagamento

1. Il Collegio invia le minute di ruolo dei propri crediti/ relativi aa Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 3, del DM n. 321/1999, con almeno giorni di anticipo rispetto alla data indicata nelle stesse minute per il pagamento da parte del debitore della prima o unica rata.
2. Equitalia Nord/Centro/Sud assume su di sé l'impegno a che Equitalia S.p.A., dopo che il Collegio ha reso esecutivi i propri ruoli, sospenda, fino alla conclusione delle operazioni di cui all'art. 5, punto 1, lett. a), la consegna di tali ruoli agli agenti della riscossione competenti per territorio.
3. Equitalia Nord/Centro/Sud, almeno 10 giorni prima della scadenza della prima o unica rata, invia in posta non raccomandata al debitore, all'indirizzo indicato dal Collegio nella minuta di ruolo / in possesso della stessa Equitalia Nord/Centro/Sud, un avviso di pagamento, di seguito denominato "avviso"; all'avviso sono allegati, in relazione al numero di rate stabilito dal Collegio, uno o più bollettini RAV prestampati da utilizzare per il pagamento.
4. Il Collegio trasmette a Equitalia S.p.A., per il tramite della stessa Equitalia Nord/Centro/Sud, mediante l'applicativo web attualmente denominato "Provvedimenti", messo a sua disposizione gratuitamente, eventuali provvedimenti di annullamento totale o parziale delle somme iscritte a ruolo. La trasmissione di tali provvedimenti avviene con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data a partire dalla quale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. a) della presente convenzione (di seguito "Convenzione"), può essere effettuato l'aggiornamento di cui allo stesso art. 5, punto 1, lett. a).

Art. 2

Modalità di pagamento degli avvisi

4



1. Gli avvisi possono essere pagati dai debitori, senza commissioni d'incasso, presso gli sportelli di Equitalia Nord/Centro/Sud, anche utilizzando le apparecchiature POS¹.
2. Gli avvisi, possono, altresì, essere pagati:
 - a) con i bollettini RAV allegati agli avvisi al pagamento, utilizzando i seguenti canali:
 - 1) tutti gli uffici postali e tutte le banche, per il pagamento mediante il modello RAV allegato agli avvisi al pagamento;
 - 2) sportelli bancomat delle banche abilitate, con l'indicazione del numero di RAV riportato sul relativo bollettino;
 - 3) presso le tabaccherie abilitate;
 - 4) presso le ricevitorie abilitate SISAL e Lottomatica¹;
 - b) tramite il sito internet aziendale www.gruppoequitalia.it con carta di credito digitando il numero di RAV.

Art. 3

Riversamento delle somme riscosse mediante avvisi di pagamento

1. Equitalia Nord/Centro/Sud provvede al riversamento delle somme riscosse a seguito degli avvisi, entro i termini previsti dall'art. 22, comma 1, terzo periodo, del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40 dello stesso D.lgs. n. 112 del 1999.
2. Ai fini dell'individuazione del termine di riversamento al Collegio degli importi riscossi tramite canali diversi dai propri sportelli, per data di riscossione si intende quella di effettiva registrazione dei pagamenti da parte di Equitalia Nord/Centro/Sud.

Art. 4

Informazioni relative ai pagamenti

1. Entro i termini previsti dall'art. 36 del D.lgs. n. 112 del 1999, Equitalia Nord/Centro/Sud, comunica al Collegio, per ciascuna posizione debitoria, mediante

¹ Inserire tale modalità esclusivamente per le società del Gruppo che la mettono a disposizione dei debitori iscritti a ruolo.

5



applicativo on-line, gli incassi conseguiti a seguito dell'invio degli avvisi e i relativi riversamenti effettuati a favore dello stesso Collegio.

Art. 5

Aggiornamento e consegna dei ruoli

1. Equitalia Nord/Centro/Sud assume su di sé l'impegno a che Equitalia S.p.A.:
 - a) entro giorni dalla data di scadenza dell'unica o ultima rata indicata nell'avviso, provveda all'aggiornamento del contenuto dei ruoli resi esecutivi dal Collegio ai sensi dell'art. 1, eliminando le partite pagate dal debitore a seguito dell'avviso e quelle oggetto di provvedimenti di annullamento trasmessi dallo stesso Collegio;
 - b) previo consenso del Collegio, consegni i ruoli aggiornati ai sensi della lett. a) del presente articolo agli agenti della riscossione competenti per territorio, in relazione al domicilio fiscale dei debitori.

Art. 6

Compensi

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo ad Equitalia Nord/Centro/Sud spettano i seguenti compensi: compenso pari allo 0,80% delle somme per ciascun documento riscosso, con un minimo di € 1,80 ed un massimo di € 154,94; in caso di invio tramite PEC, il compenso minimo per ciascun documento riscosso è pari a € 1,30, mentre il compenso massimo è pari a € 154,44.
2. I compensi di cui al punto 1 del presente articolo sono fatturati su esplicita richiesta del Collegio (art. 22 comma 6 D.P.R. 633/72 e art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 335 del 02/12/1980). La fattura, se richiesta, è trasmessa al Collegio tramite casella di posta elettronica certificata. Equitalia Nord/Centro/Sud provvede all'incasso

6



di tali compensi diminuendo del relativo importo le somme da riversare al Collegio ai sensi dell'art. 3.

Art. 7

Fornitura di ulteriori applicativi informatici

La suite dei servizi offerta al Collegio, prende il nome di "Servizi WEB".

L'accesso ai servizi WEB da parte degli utenti abilitati avviene, accedendo all'Area Riservata della sezione "Servizi per gli Enti", previo inserimento di apposite credenziali (userid e password), del sito internet di Equitalia, www.gruppoequitalia.it.

In aggiunta, Equitalia mette a disposizione a titolo gratuito un supporto formativo con il proprio personale, per effettuare specifici corsi a beneficio del personale del Collegio stesso al quale è demandata la gestione delle fasi di riscossione. Gli interventi formativi saranno concordati direttamente tra i referenti di Equitalia e del Collegio. Equitalia, limitatamente alla disponibilità delle proprie aule formative, mette a disposizione i propri spazi per accogliere i corsi di formazione.

Art. 8

Riservatezza

1. Equitalia Nord/Centro/Sud S.p.A. si obbliga a non divulgare i dati di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Equitalia Nord/Centro/Sud, dichiara, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 9

Cause di forza maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per violazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, nel caso di inadempienze o ritardi derivanti



dall'applicazione di norme di legge, di regolamenti o atti amministrativi emanati da qualsivoglia autorità, ovvero da sopravvenuta impossibilità delle prestazioni per cause di forza maggiore non imputabili alle Parti, delle quali dovrà essere fornita prova idonea. Si intende, inoltre, applicabile la forza maggiore nei casi di ritardi nei trasporti e furti.

Art. 10

Controversie

1. Qualora dovesse insorgere una qualsiasi controversia fra Equitalia Nord/Centro/Sud e il Collegio, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, le Parti tenteranno di risolverla attraverso una composizione in via amichevole.
2. Trascorsi 30 giorni dall'insorgenza della controversia, se il tentativo di composizione amichevole resta senza esito, la controversia stessa può essere rimessa alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Conseguentemente a quanto indicato nel comma precedente e in merito a qualsiasi controversia fra le Parti relativa o comunque connessa alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, è competente il Tribunale di(*indicare il capoluogo in cui ha sede l'Agente*).
4. Il Collegio si impegna a tenere indenne Equitalia Nord/Centro/Sud da eventuali pregiudizi di carattere economico derivanti da contenziosi instaurati dai debitori contro gli avvisi di cui all'art. 1 ed aventi ad oggetto esclusivamente vizi non riferibili all'attività svolta dalla stessa Equitalia Nord/Centro/Sud.

Art. 11

Codice Etico



1. Equitalia Nord/Centro/Sud dichiara di aver adottato Codice Etico e Modello 231 ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di averli pubblicati sul sito internet www.gruppoequitalia.it; gli stessi, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Il Collegio dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché di aver preso visione e di essere a conoscenza delle norme del Codice Etico e di quelle previste nel Modello 231 di Equitalia Nord/Centro/Sud.

TITOLO II

Riscossione coattiva

Art. 12

Formazione del ruolo e successiva attività di riscossione

1. A seguito della consegna dei ruoli effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), della presente Convenzione, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è effettuata in conformità al D.P.R. n. 602 del 1973, al d.lgs. n. 46 del 1999, al d.lgs. n. 112 del 1999 e all'art. 3, commi da 1 a 41-bis, del d.l. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dall'art. 10 comma 2 ter D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dalla Legge 27/12/2013 n. 147 che è intervenuta modificando il comma 2-ter dell'articolo 10, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, nella sua formulazione già modificata dall'art. 53 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 13

Rendicontazione dell'attività di riscossione coattiva

9



1. L'adempimento agli obblighi stabiliti dagli artt. 19, comma 2, lettera b), e 36 del d.lgs. 112 del 1999 avviene rendendo disponibile al Collegio una rendicontazione on-line, che, mediante accesso telematico, consente, per ciascuna posizione debitoria, la visualizzazione dei seguenti dati:
 - a) somme riscosse;
 - b) riversamenti allo stesso Collegio delle somme riscosse;
 - c) procedure svolte ai fini della riscossione del credito iscritto a ruolo.

TITOLO III

Ulteriori previsioni

Art. 14

Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data del ... fino al L'eventuale proroga di tale durata può avvenire soltanto con un nuovo accordo, stipulato in forma scritta tra le Parti.

Art. 15

Registrazione

1. Il presente atto, stipulato e sottoscritto nella forma della scrittura privata, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, a cura e spese della Parte che intende avvalersene.

Art. 16

Trattative tra le Parti

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente Convenzione è stata da esse negoziata e approvata su un piano di assoluta parità.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA




Equitalia

Il Collegio
S.p.a.

Equitalia Nord/Centro/Sud

Il

Il


Il